

**Del. n. 150/2017/PRSP**



*Corte dei Conti*

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA**

**composta dai magistrati:**

**Roberto TABBITA  
Paolo PELUFFO  
Nicola BONTEMPO  
Mauro NORI**

**presidente, relatore  
consigliere  
consigliere  
consigliere**

**nell'adunanza del 20 giugno 2017;**

**VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;**

**VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;**

**VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;**

**VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;**

**VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;**

**VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;**

**VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);**

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 12 gennaio 2016, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2014, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9 marzo 2015, n. 13;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013" che sono stati confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2014;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 16 dicembre 2015, n. 32 relativa alle "linee di indirizzo" sugli aspetti significativi del bilancio di previsione 2015 nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTE le disposizioni procedurali specifiche per gli enti che hanno aderito alla sperimentazione della disciplina concernente il processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

TENUTO CONTO che l'ente è inserito nella fase di sperimentazione prevista dall'art. 78 del d.lgs. n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2014 del Comune di VICCHIO (FI), con deliberazione del 7 marzo 2017 n. 67;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 8 marzo 2017;

VISTA la documentazione dell'ente in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2014 (nota del 18 maggio 2017, prot. 6991 pervenuta alla Sezione in pari data - Prot. n. 5804);

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che, in sede di contraddittorio svoltosi in adunanza pubblica il 20 giugno 2017, i rappresentanti dell'ente (Assessore al Bilancio e Responsabile del servizio Gestione e Sviluppo Risorse) hanno confermato quanto già espresso con le note acquisite agli atti;

UDITO il relatore, presidente Roberto Tabbita;

#### CONSIDERATO

- che dalla "specifica pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

#### "R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE"

*La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione formale al 31 dicembre 2014 pari a 81.779,71 euro.*

*Tuttavia, la composizione di tale avanzo e la quantificazione delle diverse componenti del risultato non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste accantonate, vincolate e destinate confluite nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014.*

*In relazione alla quantificazione delle componenti accantonate del risultato di amministrazione accertato dall'ente al 31 dicembre 2014 ai sensi del D.Lgs. 118/2011, è stata rilevata la non corretta determinazione del fondo crediti dubbia esigibilità.*

*In particolare l'ente ha provveduto correttamente all'individuazione delle percentuali medie di riscossione delle poste ritenute di "dubbia esigibilità" mantenute a residuo rapportando i residui iniziali con le riscossioni in conto residui riferite a ciascuna annualità del quinquennio 2010/2014. I complementari a 100 delle percentuali così ottenute sono stati applicati alle poste mantenute a residuo al 31 dicembre 2014 definendo così un fondo congruo di 1.067.297,09 euro.*

*L'ente tuttavia, pur avendo provveduto all'individuazione dell'importo "minimo" in 1.067.297,09 euro, ha inserito quale quota accantonata nel risultato di amministrazione l'importo di 74.549,20 euro stante l'incapienza del risultato di amministrazione. L'accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità risulta, per quanto di seguito*

*esplicitato, inferiore rispetto all'importo "minimo" che per i nuovi principi contabili è da considerarsi congruo.*

*Nel corso dell'istruttoria l'amministrazione ha rappresentato le modalità seguite per la costituzione del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità specificando che, da un lato, riteneva ammissibile disporre un accantonamento nel risultato di amministrazione pari al 50 per cento (pari a 533.648,54 euro) dell'ammontare complessivo del fondo congruo e, dall'altro, considerata l'incapienza del risultato (pari a 81.779,71 euro di cui FCDE 74.549,20 euro), di poter garantire tale accantonamento attraverso lo stanziamento di una quota pari al differenziale (pari a 459.099,34 euro) nel bilancio di previsione 2015.*

*Dagli elementi complessivamente acquisiti in istruttoria è emerso tra l'altro che tale vincolo non è stato confermato nell'ambito del risultato di amministrazione accertato al termine dell'esercizio.*

*Analoga procedura è stata seguita dall'ente in sede di riaccertamento straordinario dei residui effettuato al 1 gennaio 2014 nell'ambito del quale era stato quantificato un fondo crediti dubbia esigibilità pari a 794.598,23 euro definendo contestualmente che l'importo da considerare ai fini dell'accantonamento potesse essere pari al 50 per cento del fondo stesso (pari a 397.299,11 euro). L'ente ha poi proceduto ad inserire nell'ambito del risultato di amministrazione definito dopo le operazioni di riaccertamento straordinario un fondo crediti di dubbia esigibilità pari a 113.992,75 euro, corrispondente all'accantonamento già effettuato sul rendiconto 2013, poiché anche in tale circostanza, ha ritenuto di poter includere la differenza nell'ambito del bilancio d'esercizio 2014 (pari a 283.306,36 euro).*

*Come riferito in precedenza per il rendiconto 2015, tale vincolo non è stato poi conservato nell'ambito del risultato di amministrazione al termine dello stesso esercizio 2014.*

*La procedura seguita per la determinazione delle quote da accantonare nel risultato di amministrazione al 1 gennaio 2014 e al 31 dicembre 2014, secondo quanto dichiarato dall'ente, è da ritenersi coerente con i principi contabili allora vigenti.*

*Dagli elementi complessivamente acquisiti nel corso dell'istruttoria è emerso quindi che l'ente, pur avendo seguito un metodo di calcolo conforme a quanto previsto dal principio contabile per la definizione delle percentuali medie di riscossione dei residui e la successiva determinazione dell'ammontare del fondo crediti dubbia esigibilità di cui all'allegato 4/2 ha, di fatto, proceduto all'accantonamento al 31 dicembre 2014 di un importo sostanzialmente inferiore a quello definito congruo.*

*La procedura seguita dall'ente si discosta da quanto previsto dai principi contabili vigenti che, pur consentendo una certa discrezionalità nella definizione delle entrate da considerare "di dubbia esigibilità", individuano in modo puntuale le metodologie da seguire per determinare gli accantonamenti del fondo e non ammettono deroghe per la quantificazione dell'importo da accantonare nell'ambito del risultato di amministrazione. Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che anche il DPCM del 28 dicembre 2011 concernente le "modalità di sperimentazione" in ordine al riaccertamento dei residui (art. 14) specifica che gli enti in sperimentazione nel primo anno di applicazione dei nuovi principi contabili armonizzati procedono al riaccertamento straordinario e, in aggiunta agli altri adempimenti, devono provvedere "ad accantonare una quota*

*dell'avanzo di amministrazione, al fondo svalutazione crediti. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio contabile applicato alla contabilità finanziaria. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione)".*

*Per quanto sopra espresso la Sezione ritiene che l'accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità definito dall'ente (pari a 74.549,20 euro) sia inferiore (nella misura di 992.747,89 euro) rispetto all'importo che per i nuovi principi contabili è da considerarsi congruo (1.067.297,09 euro).*

*Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto lo stesso risulta alimentato da risorse che dovevano essere accantonate per la tutela dei crediti di difficile esazione da considerarsi pertanto indisponibili e che di fatto hanno contribuito alla riduzione del disavanzo accertato;*

*Questo fenomeno comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretto ovvero compensato con apposita delibera degli organi competenti al fine di adeguare il disavanzo accertato alla situazione amministrativa effettiva.*

*Nell'ambito dell'istruttoria condotta sulle risultanze del rendiconto 2014 la Sezione inoltre ha rilevato che l'ente pur avendo accertato un risultato di amministrazione formalmente positivo, nella composizione di tale risultato e con particolare riguardo alla quantificazione delle componenti vincolate e libere, non ha provveduto alla corretta definizione delle poste destinate a investimenti confluite nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014.*

*In sede istruttoria, infatti, è stato rilevato che, a fronte dell'eliminazione di residui passivi di parte capitale vincolata (pari a 9.760,45 euro), l'ente non ha provveduto a definire come vincolata la corrispondente quota di avanzo realizzato.*

*Tale circostanza, pur in presenza di un risultato di amministrazione formalmente positivo al termine della gestione 2014, costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto implica che una parte di risorse, vincolate al finanziamento generico di investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi, è stata distolta dal suo ordinario impiego per essere destinata al finanziamento di spese di diversa natura.*

*Va inoltre considerato, ai fini della completa valutazione delle componenti del risultato di amministrazione, l'accertamento operato dall'ente in ordine ai fondi vincolati per un importo di 7.230,51 euro del quale la Sezione, in questa sede, prende atto.*

*Questo fenomeno, sintomo di difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio, comporta anche una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretto ovvero compensato con apposita delibera degli organi competenti.*

*Tale correzione è necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese di parte corrente.*

*In conclusione, considerando complessivamente quanto appena rappresentato in merito alla quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità, alla definizione delle poste vincolate e a seguito dell'istruttoria condotta sul risultato di amministrazione 2014, la Sezione conferma la presenza di un risultato formale positivo (pari a 81.779,71 euro) che, di fatto, non risulta sufficiente a garantire i fondi accantonati (definiti in 1.067.297,09 euro), vincolati (pari a 7.230,51 euro) e destinati (definiti in 9.760,45 euro), per cui il risultato di amministrazione da accertare al 31 dicembre 2014 è sostanzialmente negativo per 1.002.508,34 euro.*

*L'accertamento di un risultato negativo di amministrazione nei termini sopra indicati, anche se conseguente all'applicazione dei nuovi principi introdotti dal processo di armonizzazione contabile, è da considerarsi grave in quanto espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria. Ad eccezione della quota di disavanzo determinata dalla reimputazione di residui attivi e passivi agli esercizi nei quali gli stessi sono esigibili, il risultato negativo ha infatti alla base la sussistenza di residui attivi inesigibili o di dubbia e incerta esigibilità, mantenuti in bilancio negli esercizi precedenti e al termine della gestione e per i quali i nuovi principi contabili richiedono in modo puntuale l'accantonamento nell'apposito fondo, ovvero la presenza di passività potenziali o situazioni debitorie latenti per le quali la legislazione oggi vigente richiede la costituzione di accantonamenti nei fondi rischi.*

*Il disavanzo può derivare inoltre dall'utilizzo improprio di fondi genericamente destinati alle spese di investimento o aventi un vincolo di specifica destinazione, per i quali al termine dell'esercizio non è stato possibile garantire la corretta ricostituzione nel risultato di amministrazione accertato.*

*In altri termini si viene a determinare che il complesso degli accantonamenti, dei vincoli e delle quote destinate ad investimenti che devono essere garantiti al termine dell'esercizio non risultano effettivamente disponibili poiché superiori al saldo formale accertato.*

*Nel caso specifico del comune di Vicchio, che è un ente che ha aderito alla sperimentazione dei nuovi principi contabili dal 2014, il disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2014 è derivato principalmente dalla costituzione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione.*

*In ordine alla nuova quantificazione del risultato di amministrazione occorre inoltre rilevare che, come disposto dal comma 7 dell'art. 1 del DM 2 aprile 2015, gli enti in sperimentazione possono determinare il maggior disavanzo considerando anche il maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in occasione dei rendiconti 2013 o 2014 rispetto al medesimo fondo nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente.*

*In base a quanto disposto da citato comma 7 gli enti, qualora decidano di avvalersi di tale facoltà, per assicurare la corretta definizione del maggior disavanzo derivante dalla quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità e il rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, definiscono il maggior disavanzo detraendo dal differenziale dei due fondi citati le quote utilizzate nel corso dell'esercizio di riferimento e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione per il*

corrispondente esercizio. Tale procedura può essere azionata solo una volta con riferimento, nel caso di specie, all'esercizio 2014.

La Sezione, per quanto complessivamente rilevato, ritiene necessaria l'adozione di idonee misure correttive, ai fini del ripristino di una corretta gestione finanziaria. Nello specifico l'ente dovrà provvedere, oltre che alla rideterminazione del risultato nei termini sopra rappresentati, al finanziamento del disavanzo di amministrazione con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL ovvero, nella misura in cui ritenga opportuno accertare la quantificazione di una quota di disavanzo derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui (c.d. extradeficit), provvedere alla relativa copertura come previsto dal D.M. 2 aprile 2015, nell'arco di tempo e con le modalità individuate nella apposita delibera del Consiglio comunale.

L'esame del risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 e l'istruttoria condotta sul rendiconto approvato hanno evidenziato alcune problematiche connesse alla rappresentazione del fondo pluriennale vincolato negli atti del rendiconto che, pur non rilevando direttamente sulla quantificazione del risultato accertato, meritano di essere qui evidenziate.

Il fondo pluriennale vincolato, infatti, è stato quantificato in 660.729,54 euro in sede di riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2014 ed è stato riportato in modo errato tra le voci di entrata del prospetto di verifica degli equilibri (1.191.700,59 euro) poiché, come dichiarato dall'ente, sono stati considerati erroneamente anche le reimputazioni degli accertamenti eliminati in sede di riaccertamento straordinario. Anche il prospetto riepilogativo del fondo pluriennale vincolato allegato al rendiconto di gestione 2014 indica un ammontare del fondo pluriennale all'inizio dell'esercizio 2014 pari a 1.755.518,78 euro e, pertanto, diverso da quanto indicato in sede di riaccertamento straordinario.

Al termine dell'esercizio 2014 il fondo in oggetto è stato quantificato in 323.677,67 euro (come risulta dal "riepilogo generale delle spese") ma tale valore non risulta allineato con il prospetto riepilogativo del fondo stesso nell'ambito del quale viene indicato in 295.382,99 euro. Prospetto, quest'ultimo, che ha lo scopo di evidenziare l'evoluzione del fondo durante l'esercizio rispetto al dato accertato nel rendiconto dell'esercizio precedente, e di indicare la quantificazione finale del fondo stesso al termine dell'esercizio per il quale si effettua la rendicontazione.

La certificazione di un fondo pluriennale vincolato non corretto costituisce una irregolarità non trascurabile poiché da un lato sottende alla presenza di procedure contabili non corrette e non verificate e dall'altro lato vanifica le finalità delle operazioni di rendiconto che sono appunto quelle di rappresentare, con dati contabili certi e veritieri, il risultato della gestione e dell'operato dell'ente. La definizione di un valore finale non corretto del fondo pluriennale potrebbe inoltre generare problematiche successive nella movimentazione delle poste di bilancio, nella copertura delle spese che trovano nel fondo la loro fonte di finanziamento e quindi nella effettiva rappresentazione (costruzione) e tenuta degli equilibri di bilancio".

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato il risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 anche in relazione agli effetti del riaccertamento straordinario dei residui previsto per l'avvio del processo di armonizzazione dei

sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che gli enti che hanno aderito alla sperimentazione devono, in relazione al finanziamento dell'eventuale extradeficit disciplinato dal DM 2 aprile 2015, individuarne i tempi e le modalità di finanziamento;

- in gli enti sperimentatori possono tenere conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, del DM 2 aprile 2015 in ordine alla quantificazione del disavanzo derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui;

- che l'ente, per quanto emerso a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, è tenuto ad individuare, entro un termine non superiore ai 45 giorni dalla data del riaccertamento straordinario, i criteri, la tempistica e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dalla ridefinizione del risultato di amministrazione secondo le indicazioni puntualmente fornite all'art. 2 del d.m. 2 aprile 2015 con specifico riferimento agli enti sperimentatori;

- che, per quanto attiene, in particolare, alla tempistica del ripiano, il D.Lgs. 118/2011 e il successivo decreto ministeriale individuano un arco temporale massimo di 30 anni e la ripartizione del disavanzo in rate annuali costanti nel periodo individuato;

- che, per quanto attiene, invece, alle modalità di ripiano, il decreto ministeriale richiede l'individuazione degli strumenti necessari per la copertura del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario facendo rinvio agli strumenti ordinariamente previsti dall'art. 188 del Tuel e alle ulteriori fonti di finanziamento espressamente indicate ai commi da 4 a 8 dell'articolo 2;

- che, sempre in relazione alle modalità e alla tempistica del ripiano, qualora dal riaccertamento sia emerso un disavanzo derivante dalla cancellazione di residui da reimputare agli esercizi successivi (cosiddetto disavanzo tecnico), l'ente dovrà procedere secondo quanto indicato nel principio contabile destinando il surplus che deriva dalla reimputazione di residui attivi in misura superiore ai residui passivi alla copertura del disavanzo accertato al momento della loro cancellazione;

- che, in merito alle ulteriori modalità di finanziamento del D.M. 2 aprile 2015, quali lo svincolo delle quote del risultato di amministrazione formalmente attribuite dall'ente e/o la cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti, ~~sebbene il decreto stesso non indichi le modalità operative da seguire, in tale circostanza, il dettato normativo possa intendersi come la possibilità data all'ente di~~



operare una immediata riduzione del disavanzo stesso e di provvedere al finanziamento in rate costanti solo per la restante differenza;

- che, in riferimento alla composizione del risultato di amministrazione 2014, alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e alla conseguente quantificazione del maggiore disavanzo, l'ente ha disposto quanto segue:

1. con la delibera della giunta comunale n. 53 del 4 maggio 2017 ha rettificato le risultanze del riaccertamento straordinario approvato con delibera n. 46 dell'8 maggio 2014. In particolare l'ente ha modificato la quota accantonata a fondo crediti dubbia esigibilità in 807.127,36 euro con un incremento di 693.134,61 euro rispetto a quanto originariamente approvato (113.992,75 euro). Conseguentemente l'ente ha confermato il risultato formale in 173.873,97 euro e, avendo accertato la quota accantonata in complessivi 827.127,36 euro (di cui 807.127,36 euro per fondo crediti dubbia esigibilità), la quota vincolata in 7.609,59 euro e la quota destinata in complessivi 32.271,63 euro, ha definito il disavanzo effettivo al 1 gennaio 2014 in 693.134,61 euro;
2. con la delibera del Consiglio comunale dell'11 maggio 2017, n. 36, l'ente ha preso atto dei contenuti della deliberazione della Sezione n. 67/2017 ed ha conseguentemente provveduto alla ridefinizione delle componenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014. In particolare, confermando l'avanzo di amministrazione formale in 81.779,71 euro, ha definito la quota accantonata a fondo crediti dubbia esigibilità in 1.067.297,09, la parte vincolata in 7.230,51 euro e la parte destinata ad investimenti in 9.760,45 euro, accertando, conseguentemente, un disavanzo sostanziale di amministrazione pari a 1.002.508,34 euro;
3. con la citata delibera n. 36/2017, l'ente prevede il finanziamento del disavanzo accertato al 31 dicembre 2014 in n. 27 rate costanti di 37.129,94 euro a partire dall'anno 2017 secondo le modalità previste dal d. m. 2 aprile 2015. L'ente dichiara inoltre che, al verificarsi di eventuali eventi futuri di miglioramento e qualora le disponibilità finanziarie dell'ente lo consentissero, si provvederà (con successivo atto) alla anticipazione del recupero totale o parziale delle restanti quote di disavanzo da coprire;
4. con lo stesso atto consiliare l'ente ha provveduto alla modifica dei prospetti relativi agli equilibri di bilancio 2014 e alla dimostrazione del FPV per missioni e programmi, correggendo l'importo del FPV così come indicato dalla Sezione.

- che nella delibera con cui l'ente ha disposto il finanziamento del disavanzo accertato al termine dell'esercizio 2014 non viene correttamente operata la distinzione tra il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario finanziabile ai sensi del d.m. 2 aprile 2015 e il disavanzo derivante dalla gestione 2014 che deve trovare soluzione nei termini ordinariamente previsti dal Tuel;

- che, considerando la procedura seguita dall'ente per la riapprovazione dei risultati al 1 gennaio e al 31 dicembre 2014 e in particolare la rettifica degli atti

concernenti il riaccertamento straordinario dei residui, la quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità da ritenersi congruo a seguito della revisione straordinaria dei residui è pari a 807.127,36 euro e conseguentemente il disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento è stato definito in 693.134,61 euro;

- che per quanto appena espresso risulta non correttamente determinato l'importo delle rate da finanziare in 27 quote annuali costanti a decorrere dal 2017;

- che nella delibera adottata dal Consiglio comunale per il ripiano del disavanzo non vengono individuate le fonti di finanziamento del disavanzo accertato al termine dell'esercizio 2014;

### RITENUTO

- che la Sezione debba valutare i provvedimenti trasmessi anche se questi risultano adottati oltre i termini normativamente previsti, sempre comunque in ossequio al principio di ragionevolezza;

- che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti alla corretta determinazione del disavanzo definito a seguito del riaccertamento straordinario e del disavanzo accertato con il rendiconto 2014, risultano idonei poiché l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del disavanzo e delle diverse componenti;

- che l'irregolarità segnalata e riferita alla sussistenza di un disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente che, con la delibera di consiglio n. 36/2017, ha individuato le modalità di ripiano del disavanzo accertato;

- che nella delibera con cui l'ente ha disposto il finanziamento del disavanzo accertato al termine dell'esercizio 2014 non viene correttamente operata la distinzione tra il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario finanziabile ai sensi del d.m. 2 aprile 2015 e il disavanzo derivante dalla gestione 2014 che deve trovare soluzione nei termini ordinariamente previsti dal Tuel;

- che per quanto appena espresso risulta non correttamente determinato l'importo delle rate da finanziare in 27 rate annuali costanti a decorrere dal 2017;

- che la deliberazione n. 36/2017, assunta dall'ente ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, non vengono individuate in modo puntuale le modalità di ripiano dell'intero disavanzo rateizzato, rinviando l'individuazione delle fonti di finanziamento delle quote alla predisposizione del bilancio di previsione di ogni singolo esercizio;

- che, stante la straordinarietà dell'operazione richiesta agli enti dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011, l'ente ha proceduto secondo le disposizioni introdotte dal legislatore per regolamentare la fase di passaggio al sistema contabile armonizzato, utilizzando l'arco temporale massimo consentito ma senza individuare compiutamente le modalità di finanziamento di una quota del disavanzo;

- che, per quanto espresso in merito alla distinzione tra il disavanzo ordinario al termine dell'esercizio 2014 e il disavanzo derivante da riaccertamento straordinario ancora da finanziare al 31 dicembre 2014, l'ente dovrà provvedere alla corretta quantificazione del disavanzo derivante da riaccertamento e alla conseguente definizione della quota annuale da finanziare in 27 annualità

- che, con riferimento al disavanzo ordinario e alla parte di disavanzo rateizzata nel tempo, l'ente dovrà individuare le modalità di copertura in modo specifico rispetto a quanto indicato nella delibera consiliare n. 36/2017;

- che, in ogni caso, l'ente dovrà procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento degli atti di programmazione in coerenza con quanto previsto nella citata delibera di ripiano e nei successivi atti integrativi e al reperimento effettivo delle risorse ivi indicate, al fine di consentire il completo riassorbimento del disavanzo accertato;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto del provvedimento adottato dall'ente affinché sia ripianato il disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2014;

- che la valutazione appena espressa circa l'attività posta in essere dall'ente per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2014 attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2015, che sarà oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

## DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla corretta determinazione del disavanzo risultante alla data del 31 dicembre 2014, la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'idoneità degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate.

L'effettività di tali misure verrà comunque valutata in sede di verifica dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in ordine ai successivi rendiconti.

Sulla base di quanto segnalato dall'ente circa i criteri e le modalità di ripiano del disavanzo accertato al 31 dicembre 2014, la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata, PRENDE ATTO del provvedimento adottato dall'ente finalizzato al completo finanziamento del disavanzo nel tempo, rinviando alle successive attività di controllo la valutazione sugli atti assunti per la corretta distinzione tra il disavanzo ordinario e quello derivante dal riaccertamento straordinario e la completa definizione delle modalità di ripiano di tali disavanzi nonché sull'effettività delle misure correttive assunte.

Gli interventi che l'ente è chiamato a realizzare dovranno considerare anche le risultanze del rendiconto 2015, sebbene queste ultime non siano state oggetto di valutazione con la presente deliberazione.

In considerazione di quanto complessivamente esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.


#### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 20 giugno 2017.

Il presidente relatore  
Roberto Tabbita



Depositata in segreteria il 20 giugno 2017

p. Il funzionario preposto al servizio di supporto

Simona Croppi

